



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI



* R D 1 6 0 0 0 1 4 0 *

Ambiente
Autorizzazione unica ambientale

COPIA

Numero: **140** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **08/02/2016**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:
DPR 13.03.2013 N. 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ECO MET SRL
CON SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI ROMANO
DI LOMBARDIA VIA STRADA STATALE SONCINESE 2/A.

N.ro 22 / interno del
provvedimento dirigenziale
Inviata al Presidente in data - 8 FEB. 2015
DD AUA Ecomet srl
CC/SAM/AA

N. 140 del Registro delle
Determinazioni

data - 8 FEB. 2015

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA
ECO MET SRL con sede legale e insediamento produttivo sito in Comune di Romano
di Lombardia Via Strada Statale Soncinese 2/A.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 5 del mese di FEBBRAIO dell'anno
duemilasedici.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 393 del 17 dicembre 2015, con il
quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a
decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, in base al nuovo assetto
organizzativo, definito con Decreto Presidenziale n. 357 del 04 dicembre 2015;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica
Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge
9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

1. l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Rottami
Lombarda srl il 05.11.2013 e trasmessa dal SUAP di Romano di Lombardia
con nota del 07.11.2013 (prot. prov. n. 105233 del 08.11.2013 e prot.
105749 del 11.11.2013) allo scrivente Servizio, quale Autorità Competente
per i seguenti titoli abilitativi:
 - o istanza di rinnovo con variante dell'autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al capo II del Titolo IV
della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06;
 - o rinnovo comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.L.vo
n° 152/06;
2. la nota prot. 113665 del 05.12.2013 del Servizio AUA di richiesta di
acquisizione di documentazione integrativa;
3. la nota prot. 16927 del 18.02.2014 del Servizio AUA di proroga dei termini
per la consegna della documentazione integrativa;
4. la corrispondenza pervenuta dal Comune di Romano di Lombardia con note
rispettivamente in atti provinciali ai nn.114257 del 09.12.2013, 116968 del

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- 17.12.2013, 8930 del 23.01.2014, 21839 del 04.03.2014, 29159 del 25.03.2014, 31576 del 01.04.2014, 34977 del 10.04.2014;
5. la corrispondenza pervenuta dalla ditta Rottami Lombarda srl con note rispettivamente in atti provinciali ai nn. 8120 del 21.01.2014, 28793 del 24.03.2014; 28804 del 24.03.2014, 28387 del 24.03.2014, 29121 del 25.03.2014, 33880 del 08.04.2014, 84632 del 09.10.2014, 89231 del 28.10.2014;
 6. la nota prot.2709 del 14.01.2015 con cui la ditta ECO MET srl, ha richiesto il subentro nell'istanza AUA presentata da Rottami Lombarda srl avendo stipulato con quest'ultima un contratto di affitto del complesso aziendale e le successive integrazioni pervenute in data 15.01.2015 (prot. 3498, 3460, 3455, 3449, 3453, 3460, 3498), in data 29.04.2015 prot. 35446 e in data 03.06.2015 prot.45417;
 7. la documentazione pervenuta dal curatore fallimentare della ditta Rottami Lombarda srl, rispettivamente in data 05.05.2015 (prot. prov. 40412 del 18.05.2015), 27.05.2015 (in atti provinciali al n. 46755 del 09.06.2015), 16.06.2015 (prot. prov. 49626 del 17.06.2015), 27.07.2015 (prot. prov. 61056 del 27.07.2015);
 8. le ulteriori precisazioni trasmesse da ECO MET srl con:
 - ✓ mail del 05.06.2015 (in atti provinciali al n. 47831 del 11.06.2015);
 - ✓ nota prot. 70381 del 08.09.2015 (ove, tra l'altro, viene allegato il contratto di affitto di azienda richiesto);
 - ✓ nota prot. 70375 del 08.09.2015;
 - ✓ nota prot. 71130 del 10.09.2015;
 - ✓ mail del 16.12.2015 (prot. 99157 del 28.12.2015);
 - ✓ mail del 29.12.2015;
 - ✓ mail del 13.01.2016;
 9. il contratto di locazione ad uso commerciale tra la ditta ECO MET srl ed i proprietari dell'insediamento produttivo trasmesso dal SUAP del Comune di Romano di Lombardia (prot. prov. 48743 del 15.06.2015);
 10. la documentazione pervenuta in data 09.11.2015 (in atti provinciali al n. 86952 del 09.11.2015) e 15.12.2015 (in atti provinciali al n. 95795 del 15.12.2015) a firma del nuovo legale rappresentante della ditta ECO MET srl,
 11. le seguente planimetrie agli atti:
 - Tavola n.3 "*planimetria generale con disposizione aree operative*" datata 01/04/2013 Rev.1: 12/01/2015, Rev.2:27/04/2015, Rev.3: 24/08/2015;
 - Tavola n.2 "*planimetria di progetto con individuazione rete fognaria*" datata 01/10/2013 rev1:12/01/2015;
 - Tavola 3 "*particolari*" datata "*ottobre 2013*" progetto in variante della fognatura;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta ECO MET srl:

- intende svolgere attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 5.1 (parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili), 5.6 (rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi), 5.8 (spezzoni di cavo di rame ricoperto), 5.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, 5.19 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)



- post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC);
- intende svolgere attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 (rifiuti di ferro acciaio e ghisa) e 3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe);
- risulta classificata nel codice ATECO alle categorie:
 - Codice: 46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
- ha dichiarato che:
 - l'attività non è soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione per lo scarico in corpo d'acqua superficiale delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e su suolo/sottosuolo di acque di seconda pioggia, di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
- comunicazione per il recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 5.2.98 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lvo 05.02.1997 n° 22" modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.04.2006 n° 186 "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero-Modifiche al D.M. 05.02.1998";

RICHIAMATI:

- gli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389";
- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590";
- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni";
- la L. n° 447/95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 13/2001, "Norme in materia di inquinamento acustico";
- la DGR 8313/2002, "L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»";
- la L.R. 16/99 e s.m.i., "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR del 07.09.2010 n.160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 "primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazioni Unica Ambientale";
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59";
- la DGR 16 maggio 2014 n X/1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale";

RILEVATO che la Ditta ECO MET srl è subentrata alla ditta Rottami Lombarda srl in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- a) comunicazione ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/06 inerente il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito a Romano di Lombardia, Via Strada Statale Soncinese 2/A pervenuta in data 03.05.2013 (protocollata in atti provinciali al n. 45337 del 06.05.2013);
- b) autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale nel Rio Martinengo, rilasciata con DD n. 3395 del 06.11.2009 dal Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Idriche;

RILEVATO che la Ditta ECO MET srl in data 02.11.2015 (nella persona del nuovo legale rappresentante Ing. Catterina Luigi) ha dichiarato, tra l'altro che, salvo il subentro dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi da parte della Società ECO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



MET S.r.l. alla Società ROTTAMI LOMBARDA S.r.l., nulla è mutato rispetto all'istanza AUA, e successive integrazioni documentali, presentata il 05.11.2013. In particolare conferma i contenuti tecnici di cui alla documentazione già trasmessa agli atti da parte della Società ROTTAMI LOMBARDA S.r.l., fatto salvo quanto aggiunto mediante comunicazione datata 12.01.2015 e successivi chiarimenti;

RILEVATO che per quanto riguarda l'impatto acustico:

- il Servizio AUA con nota prot. 113665 del 05.12.2013 ha chiesto al SUAP del Comune di Romano di Lombardia, di acquisire presso i competenti uffici comunali, copia della Comunicazione o Nulla Osta di cui all'art. 8 commi 4 e 6 della Legge 447/95 (impatto acustico), o un parere/prescrizioni rilasciati dal Comune stesso relativamente alla ditta Rottami Lombarda srl;
- l'Ufficio Ecologia del Comune di Romano di Lombardia con nota prot. 2013/0025608 del 10.12.2013 ha precisato che *"per quanto riguarda la situazione in ordine alla Legge 447/95 (impatto acustico): l'insediamento della Ditta Rottami Lombarda è antecedente all'entrata in vigore della Legge. In base al Piano comunale di classificazione acustica l'insediamento ricade in zona IV "Area di intensa attività umana i cui limiti di emissione sono fissati in 60 dba per il periodo diurno. L'insediamento è ubicato al di fuori del Centro Abitato e confina con aree agricole. Nel corso degli anni non sono mai state sollevate problematiche circa le emissioni acustiche..."*;
- il Comune di Romano di Lombardia, in esito al subentro della ditta ECO MET srl, non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni/prescrizioni al riguardo;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto, e nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in particolare:

- a) le caratteristiche degli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in corpo idrico superficiale e seconda pioggia su suolo/strati superficiali del sottosuolo e le relative prescrizioni sono riportate nella relativa scheda Tecnica (**allegato A**);
- b) le modalità di esercizio dell'attività di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 5.1, 5.6, 5.8, 5.16 e 5.19;
 - messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 e 3.2;sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (**allegato B**);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di assunzione e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale rappresentante della ditta ECO MET SRL con sede legale e insediamento produttivo sito in Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese 2/A:
 - a) allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne e su suolo/sottosuolo delle acque meteoriche di seconda pioggia in base all'art. 124 del D.Lvo 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla Scheda Tecnica (**allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) allo svolgimento, ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 dell'attività di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 5.1, 5.6, 5.8, 5.16, 5.19;
 - messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 e 3.2; alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica (**allegato B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a Euro 106185,91 così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D.lgs 152/06;
3. di disporre altresì che la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
4. di confermare l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti alla posizione n° 83 (ex n° 293) in data 05/08/1998, disponendo che la ditta provveda al pagamento annuale del diritto di iscrizione allo stesso;
5. di prescrivere che, entro 30 giorni dalla scadenza:
 - a. del contratto di affitto del complesso aziendale (fissata al 07.09.2016) tra la ditta ECO MET srl e il curatore fallimentare della ditta Rottami Lombarda srl, dovrà essere fornito un nuovo contratto che consenta la prosecuzione dell'attività svolta;
 - b. del contratto di locazione ad uso commerciale tra la ditta ECO MET srl e la proprietà dell'immobile (fissata al 31.08.2020), dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la disponibilità dell'area.In difetto sarà avviata la procedura di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.216 comma 4 del d.lgs 152/06;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Dott. Claudio Confalonieri*)



6. di comunicare tempestivamente al Servizio AUA ed al SUAP l'eventuale variazione del nominativo del legale rappresentante presentando la documentazione amministrativa necessaria;
7. di trasmettere al SUAP del Comune di Romano di Lombardia copia del presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, la notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
8. di stabilire che:
 - 8a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Romano di Lombardia;
 - 8b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, degli scarichi, dell'attività di messa in riserva/recupero dei rifiuti o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - 8c) ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente;
9. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell' art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo e art. 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - ✓ alla diffida,
 - ✓ alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
 - ✓ alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto;
10. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc. In tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Romano di Lombardia;
12. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data di notifica e che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi non possa essere avviata prima dell'accettazione della fideiussione da parte della Provincia;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri



Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

ALLEGATO A: autorizzazione allo scarico

Scheda Tecnica

OGGETTO: autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i. per lo scarico in corso d'acqua superficiale -Rio Martinengo - e su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue meteoriche.

Ditta:	ECO MET SRL (subentrata alla Rottami Lombarda srl)
Sede legale:	Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese n. 2/A (ex civico 11 a seguito di variazione toponomastica).
Insedimento produttivo:	Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese n. 2/A (ex civico 11 a seguito di variazione toponomastica).
Rif. Istanza:	istanza AUA pervenuta dalla ditta Rottami Lombarda srl in data 05.11.2013 al SUAP di Romano di Lombardia ed acquisita in atti provinciali ai nn. 105233 del 08.11.2013 e 105749 del 11.11.2013. Comunicazione del 14.01.2015 di subentro all'istanza AUA da parte della Ditta ECO MET SRL.
Planimetria:	<ul style="list-style-type: none">• Tavola n.2 "planimetria di progetto con individuazione rete fognaria" datata 01/10/2013 rev1:12/01/2015;• Tavola 3 "particolari" datata "ottobre 2013" progetto in variante della fognatura;
Atti di cui è già titolare la Ditta:	autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale Rio Martinengo, rilasciata con DD n. 3395 del 06.11.2009 dal Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Idriche.

Premesse

La ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bergamo - Settore Tutela Risorse Naturali - con DD n. 3395 del 06.11.2009 sopra citata, per la quale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la ditta ECO MET srl (subentrata alla ditta Rottami Lombarda srl) chiede il rinnovo con variante.

A tal proposito, la ditta Rottami Lombarda srl:

- a seguito delle problematiche tecnico-economiche emerse in fase di esecuzione dei lavori, in data 26.07.2010 aveva richiesto parere alla Provincia, Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Idriche, relativamente alla possibilità di scaricare in corpo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)





idrico superficiale le sole acque di prima pioggia recapitando le restanti acque di seconda pioggia in sottosuolo tramite pozzi perdenti;

- la Provincia, con nota del 22 settembre 2010, osservava che:
"...in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa (R.R. n. 4 del 24.03.2006) deve accertare l'eventuale inquinamento delle acque di seconda pioggia, determinando, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del regolamento stesso. In merito al quesito specifico, trattandosi esclusivamente di una proposta progettuale, in mancanza di specifiche analisi, risulta difficile attuare la verifica prevista dalla normativa. Si rileva inoltre che l'insediamento risulta ubicato in prossimità di fontanili, si presume pertanto che la quota di massima escursione della falda nell'area interessata sia alquanto superficiale. A tal proposito, considerato che ai sensi dell'art.104 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, si invita codesta ditta a valutare la fattibilità dello scarico in pozzi perdenti, in relazione alla presenza della falda. Alla luce delle verifiche sopra richieste, in caso di fattibilità di uno scarico in pozzi perdenti con profondità 4 mt, si invita pertanto codesta Ditta a fornire apposita domanda di variante del progetto autorizzato, specificando i tempi previsti per la realizzazione; lo scrivente Servizio, si riserva tuttavia di assumere provvedimenti più restrittivi."

Il Servizio AUA, con nota prot. 113665 del 05.12.2013 indirizzata alla ditta Rottami Lombarda srl:

- si riservava comunque eventuali ulteriori determinazioni in ordine alla variante apportata al recapito delle acque di seconda pioggia (individuazione del sottosuolo come recapito);
- invitava ARPA ad effettuare con urgenza un campionamento e analisi delle acque meteoriche di seconda pioggia (campionamento ad oggi non ancora effettuato);
- chiedeva la verifica dell'eventuale contaminazione dei suoli così come prescritta alla lettera B) del dispositivo di cui alla D.D. 3395 del 06.11.2009 di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in corso d'acqua superficiale. La ditta Rottami Lombarda srl con nota prot. 31576 del 01.04.2014 e prot. 66436 del 29.07.2014 (quest'ultima indirizzata al Servizio Rifiuti) ha trasmesso due referti analitici (n. 2140060 del 08.01.2014 e n. 2140061 del 08.01.2014) relativi a campioni di terreno prelevati nelle *aree attigue ai pozzi perdenti dismessi (pozzo acque reflue domestiche e pozzo acque reflue meteoriche)*. Con riferimento ai limiti di cui alla Parte IV Titolo V Allegato 5 Tabella 1 Colonna B del D.Lgs 152/06 le determinazioni analitiche effettuate, con riferimento ai parametri ricercati, hanno evidenziato il rispetto dei limiti. Tale documentazione è stata recepita nelle procedure di analisi di rischio in attuazione del comma 4 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06.

Aree di particolare interesse:

- Zona ZPS: NO.
- Area SIC: NO.
- Zona Parco/Aree Protette: NO.
- Zona di rispetto di cui all'art. 94 comma 1 del DLgs 152/06: NO (come rilevabile dal certificato prot. n. 2013/0025841/VI/3 del 13.12.2013 rilasciato dal Comune di Romano di Lombardia).
- Presenza di fognatura: NO.
- L'insediamento **non rientra** nelle aree individuate come agglomerato ai sensi della delibera n. 4 del 29 aprile 2009, dell'assemblea del Consorzio Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo, avente come oggetto l'individuazione degli agglomerati ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera i) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, successivamente modificata/integrata con DCP n. 11 del 28.01.2013 (avente per oggetto "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo: Approvazione del Piano d'Ambito relativo agli agglomerati in infrazione comunitaria") e con DCP n. 167 del 20.12.2013 (avente per oggetto "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





Approvazione Revisione degli Agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 Abitanti Equivalenti e relativi allegati").

Attività e ciclo produttivo: capannone ed area esterna di pertinenza adibiti ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (messa in riserva, selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità) come meglio specificata nella scheda Allegato **B**. La ditta ECO MET srl ha in disponibilità ulteriori aree (oltre a quella destinata all'attività di recupero rifiuti) destinate sia all'attività di commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW, che a parcheggio di proprietà privata gravato da pubblico utilizzo.

Addetti: 3 addetti.

Approvvigionamento: avviene da pozzo privato ad uso igienico e antincendio di portata complessiva pari a 5 l/sec e prelievo medio annuo pari a 500 mc. L'acqua attinta dal pozzo viene utilizzata dal personale della ditta e dalle abitazioni private di proprietà poste a est dell'insediamento.

Caratteristiche del suolo:

- litozona ghiaioso-sabbiosa;
- come evidenziato nella relazione tecnica fornita (allegato 01 datata "ottobre 2013") l'altezza di falda è pari a circa 3,5 metri dal piano di campagna (rilevamento effettuato in concomitanza con i lavori di realizzazione dei piazzali e degli Impianti di trattamento).

Superficie dell'insediamento: 12.935 mq;
SUPERFICIE COPERTA IMPERMEABILE CAPANNONE 1.105,00 mq;
SUPERFICIE COPERTA UFFICI: 53 mq;
SUPERFICIE SCOPERTA IMPERMEABILIZZATA : 10787,00 mq
SUPERFICIE DRENANTE: 990,00 mq

Destinazione d'uso dei piazzali: transito mezzi, attività sia di recupero di rifiuti non pericolosi che commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW (entrambi presenti anche in cumuli), parcheggio di proprietà privata gravato da pubblico utilizzo.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE

L'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale nel Rio Martinengo derivanti dalla ditta ROTTAMI LOMBARDA S.r.l. con sede in Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese, 11 prevedeva:

- La raccolta in vasche a tenuta e lo smaltimento periodico come rifiuti delle acque reflue di tipo domestico derivanti dagli uffici amministrativi dell'attività e quelle derivanti dall'abitazione dei titolari;
- La raccolta delle acque pluviali di dilavamento delle coperture e il relativo recapito in sottosuolo mediante un pozzo perdente;
- Il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali nel corpo idrico superficiale Rio Martinengo, mediante n. 2 distinti scarichi;

La dismissione dei pozzi perdenti utilizzati per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree già in uso e per lo scarico delle acque reflue di tipo domestico derivanti dal box uffici nei pressi della pesa.

L'impianto di trattamento delle prime-seconde piogge doveva avere le seguenti caratteristiche prescritte in autorizzazione:

- Vasche di accumulo di prima pioggia con disoleatore a filtri a coalescenza, integrato da sezione di filtrazione su carboni attivi opportunamente dimensionati in relazione all'affluente trattato;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





- Manufatto disabbiatore-disoleatore per le acque di seconda pioggia.

In fase realizzativa, per motivazioni tecnico-economiche della ditta Rottami Lombarda srl, è stato variato il recapito finale delle acque di meteoriche di seconda pioggia recapitando le stesse in sottosuolo e non in corso idrico superficiale. Rimane invariato il recapito in corso idrico superficiale delle acque di prima pioggia.

L'impianto di trattamento realizzato di prima e seconda pioggia ha mantenuto le caratteristiche tecniche prescritte in autorizzazione.

Motivazioni variazione recapito seconda pioggia in sottosuolo addotte dalla ditta Rottami Lombarda srl

Nel caso specifico della Ditta Rottami Lombarda, recapitare le acque di seconda pioggia in corso idrico superficiale con i limiti di portata imposti dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bregamasca, avrebbe comportato una spesa non sostenibile dalla Dittà.

Laminare le acque di seconda pioggia per una superficie scolante di circa 11.000 mq (stimando una laminazione pari a 70 mm/mq), avrebbe comportato la realizzazione di vasche di laminazione con una capacità di accumulo di circa 770 mc pari a circa 20 vasche (dimensioni 8mx2,5mx5,5m) da 40 mc e un costo stimabile di scavi, fornitura e messa in opera di circa 150.000 euro. Si precisa inoltre che adeguare l'impianto oggi, comporterebbe spese aggiuntive dovute alla demolizione e al ripristino della pavimentazione esistente in c.a. per un importo complessivo superiore a 200.000 euro.

Per tale ragione la Ditta in data 26.07.2010 aveva richiesto parere relativamente alla possibilità di scaricare in corpo idrico superficiale le sole acque di prima pioggia recapitando le restanti acque di seconda pioggia in sottosuolo tramite pozzi perdenti.

Il Servizio Risorse Idriche provinciale con nota prot. 95448 del 22.09.2010 aveva risposto richiedendo di presentare apposita istanza di modifica. Con l'istanza AUA la ditta ha richiesto il RINNOVO IN VARIANTE dell'Autorizzazione allo scarico.

Riguardo alla compatibilità dello scarico in pozzo perdente rispetto alla profondità della falda la ditta ha precisato che:

- l'altezza di falda è pari a circa 3,5 metri dal piano di campagna (rilevamento effettuato in concomitanza con i lavori di realizzazione dei piazzali e degli impianti di trattamento);

- i pozzi perdenti realizzati hanno un'altezza pari a circa 2,50 mt, misurata dal piano di campagna al fondo costituito da ciottoli di inerte.

La ditta ha fornito una foto del pozzo perdente dalla quale si evince che la quota del fondo dei pozzi è superiore alla quota della falda.

Tale scelta di recapito è inoltre supportata dal fatto che:

- E' stata installata una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia in grado di trattenere un volume maggiore di quanto previsto dalla normativa (70 mc anziché 54,20 mc, corrispondenti ai 5 mm);

- Le analisi delle acque di seconda pioggia dimostrano il rispetto dei valori limite per il recapito in sottosuolo.

La ditta si impegnava inoltre a eseguire un apposito piano di monitoraggio da eseguirsi nelle modalità e nel numero stabilito dall'Ente competente.

Dall'insediamento si originano le seguenti tipologie di acque reflue:

1. Acque reflue domestiche

E' prevista la raccolta in due vasche a tenuta e lo smaltimento periodico come rifiuti delle acque reflue di tipo domestico derivanti dagli uffici amministrativi dell'attività e quelle derivanti dall'abitazione dei titolari. Rispetto all'Autorizzazione D.D. n. 3395 del 06.11.2009 con la realizzazione della nuova palazzina uffici è stata prevista una nuova vasca a tenuta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Corgalonieri)





2. Acque pluviali

Il capannone, è dotato di rete di raccolta separata delle acque meteoriche delle coperture e pozzo perdente per la restituzione di tali acque negli strati superficiali del sottosuolo.

Il pozzo perdente secondo la ditta Rottami Lombarda srl, non ha mai evidenziato criticità o fenomeni di "ritorno" delle acque meteoriche pertanto si presume correttamente dimensionato.

Le acque pluviali decadenti dagli uffici di 53 mq vengono disperse sul piazzale.

3. Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

Considerata la tipologia dell'attività svolta (recupero rifiuti), nonché la presenza di un distributore di gasolio ad uso privato sul piazzale, risulta che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali devono essere assoggettate ai disposti del R.R. n. 4/2006.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono convogliate ad un sistema di separazione e trattamento adeguatamente dimensionato. In uscita del sistema di trattamento le acque di prima pioggia vengono recapitate in corpo idrico superficiale, mentre le acque di seconda pioggia vengono recapitate in una batteria di 5 pozzi perdenti.

Sistema di separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento

L'impianto di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia installato è così composto:

- N. 1 pozzetto separatore con sonda in pioggia;
- N. 2 vasche di prima pioggia aventi una capacità rispettivamente di 50 m³ e 20 m³ poste in serie e destinate alla separazione delle acque di prima pioggia per un volume totale di 70 m³, corrispondenti ai primi 6,5 mm di pioggia decadenti dalla superficie scolante. L'acqua così raccolta viene trattenuta all'interno delle vasche per tutta la durata dell'evento meteorico e per le successive novantasei ore;
- Valvola di non ritorno installata nella prima vasca di accumulo della acque di prima pioggia;
- N. 1 separatore di oli minerali con filtro a coalescenza e galleggiante di sicurezza;
- N. 2 filtri a carboni attivi posti in parallelo;
- N. 1 pozzetto di campionamento posto in uscita dai filtri a carbone attivo;
- N. 1 punto di scarico in corpo idrico superficiale posto al confine Sud della proprietà.

Il rilevatore di pioggia avverte la fine della precipitazione e, dopo 96 ore, tramite PLC, attiva la pompa che scarica in due vasche di accumulo la prima pioggia.

Nelle vasche di accumulo i reflui subiscono un primo trattamento di dissabbiatura per decantazione.

Nell'ultimo comparto della vasca di accumulo trova alloggiamento una pompa di rilancio che invia le acque meteoriche di prima pioggia nella sezione di disoleatura.

Successivamente il refluo viene trattato in 2 filtri a carboni attivi posti in parallelo e recapitato nel ricettore finale previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per permettere i prelievi dei reflui scaricati e il relativo controllo della qualità.

A riempimento della vasca di prima pioggia, il sistema separatore devia le acque eccedenti di seconda pioggia in un secondo impianto di trattamento. Quest'ultimo prevede il trattamento in continuo delle seconde piogge per eliminare eventuali residui di oli carburanti che possono derivare dal dilavamento dei piazzali.

Il trattamento delle acque avviene tramite:

- N. 2 vasche di dissabbiatura/disoleatura poste in parallelo e capaci di trattenere una portata di acqua di circa 400 l/s, composte entrambe da una prima zona di dissabbiatura e quindi da una zona di disoleatura con filtro a coalescenza.

In uscita da ciascun disoleatore e prima dello scarico in 5 pozzi perdenti vi è un pozzetto di campionamento.

I pozzi perdenti hanno un diametro di 2 metri ed un'altezza di circa 2,5 metri ciascuno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





DESCRIZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ADOTTATI PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI E AVARIE ALL'IMPIANTO

Controllo qualitativo degli scarichi

La ditta effettuerà campionamenti dei reflui scaricati tramite prelievi effettuati nei pozzetti di ispezione e campionamento installati a monte di ogni recapito finale, ovviamente al presentarsi dell'evento meteorico, da eseguirsi nelle modalità e nel numero stabilito dall'Ente competente. Tali campioni di refluo verranno avviati al laboratorio di analisi per il controllo della conformità alle tabelle di cui alle vigenti leggi in materia.

Riepilogo Scarichi derivanti dall'insediamento

Nome scarico	Tipo scarico	Provenienza	Recapito	DA AUTORIZZARE
SF1	acque meteoriche di prima pioggia (primi 6,5 mm)	Dilavamento piazzale adibito sia a recupero rifiuti/ commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (con presenza di un distributore privato di gasolio), che a parcheggio di proprietà privata gravato da pubblico utilizzo.	Corso d'acqua superficiale - roggia Rio Martinengo	SI
SF2	acque meteoriche di seconda pioggia	Dilavamento piazzale adibito sia a recupero rifiuti/ commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (con presenza di un distributore privato di gasolio), che a parcheggio di proprietà privata gravato da pubblico utilizzo.	5 Pozzi perdenti aventi un diametro di 2 metri e un'altezza pari a circa 2,50 mt, misurata dal piano di campagna al fondo costituito da ciotoli di inerte	NO (ove sia garantita la non contaminazione)
SF3	pluviali	Dilavamento copertura del capannone (1105 mq)	Pozzo Perdente avente un diametro di 2 metri e un'altezza pari a circa 2,50 mt, misurata dal piano di campagna al fondo	NO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





			costituito da ciotoli di inerte	
SF4	pluviali	Dilavamento coperture uffici (53 mq)	Dispersione sul piazzale	NO

Analisi: la ditta Rottami Lombarda srl aveva fornito il rapporto di prova n° 2666/2013 del 05.11.2013 inerente l'analisi delle acque di scarico di seconda pioggia, dal quale si evince il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 (acque che recapitano sul suolo), allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06.

OSSERVAZIONI

1. La ditta rientra tra le attività elencate all'art. 3 comma 1 lettera b) "superfici scolanti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione" e lettera d) "superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999" del Regolamento Regionale n° 04/06 che disciplina la raccolta, separazione e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia. Vigge pertanto l'obbligo di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del medesimo regolamento e pertanto anche di autorizzazione allo scarico;
2. Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia (SF1) recapitante in corso d'acqua superficiale - Rio Martinengo - dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo n° 152/06 (colonna scarico in corso d'acqua).
3. Ai sensi delle disposizioni del R.R. n° 04/06 e della DGR n° 8/2772 del 21/06/2006, considerato che sul piazzale vi è la presenza di cumuli di materiali/rifiuti, si rende necessario impartire prescrizioni volte ad escludere il recapito sul suolo di acque contaminate. La ditta dovrà pertanto effettuare almeno un'analisi ogni 6 mesi delle acque meteoriche di seconda pioggia nel pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dello scarico nei pozzi perdenti volta ad accertare il rispetto dei limiti di cui alla tabella 4 (acque che recapitano sul suolo), allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06. E' fatto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1. del medesimo allegato. Qualora dovesse emergere una contaminazione delle acque meteoriche di seconda pioggia il Servizio AUA si riserva di modificare la presente autorizzazione rivedendone le prescrizioni.
4. Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Regionale n° 04/06, gli scarichi SF3 e SF4 attualmente derivanti dall'insediamento non sono soggetti al rilascio di autorizzazione in quanto costituiti unicamente dalle acque pluviali delle coperture.

L'Ufficio Ecologia del Comune di Romano di Lombardia con nota prot. 2013/0025608 del 10.12.2013 ha precisato che "per quanto riguarda l'autorizzazione di polizia idraulica per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale; la ditta Rottami Lombarda srl è in possesso di autorizzazione di "polizia idraulica" n° 9293 di prot. rilasciata in data 06.04.2011 da questo Comune per lo scarico di acque di prima e seconda pioggia nel Rio Martinengo. La variante oggetto dell'istanza di A.U.A. non prevede la realizzazione di opere e manufatti diversi da quelli autorizzati nell'ambito della fascia di rispetto del corso d'acqua inserito nel reticolo di bonifica di competenza Comunale in forza della Convenzione stipulata in data 27.07.2007 con il Consorzio della Media Pianura Bergamasca per il riconoscimento al Comune di Romano di Lombardia della autonomia gestionale ed amministrativa del reticolo di bonifica. Rispetto alla autorizzazione rilasciata la variante esclude dallo scarico in corso d'acqua superficiale le acque reflue di seconda pioggia per le quali ora è previsto lo scarico nel sottosuolo. Pertanto dovrà essere prescritto alla Società istante ai fini di riportare l'autorizzazione di polizia idraulica alla nuova situazione che si verrà a determinare di rinunciare formalmente allo scarico delle acque

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





di seconda pioggia nel Rio Martinengo aggiornando il relativo elaborato grafico".

La ditta Rottami Lombarda srl e successivamente la ditta ECOMET srl hanno fornito nell'ambito dell'istanza A.U.A, al Comune di Romano di Lombardia, gli elaborati grafici attestanti la variazione del recapito delle acque di seconda pioggia. L'aggiornamento dell'autorizzazione di polizia idraulica per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale viene demandata al Comune di Romano di Lombardia

CONCLUSIONI

L'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata, per la parte che riguarda gli scarichi idrici si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate di seguito.

PRESCRIZIONI

1. Acque meteoriche:

- 1.1. Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, derivante dal dilavamento dei piazzali, recapitante in corso d'acqua superficiale -Rio Martinengo- dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto Legislativo n°152/06 (colonna scarico in corso d'acqua superficiale).
- 1.2. Lo scarico di acque meteoriche di seconda pioggia nei pozzi perdenti dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 4 (acque che recapitano sul suolo), allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06.

E' fatto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1. del medesimo allegato sopra citato, di seguito riportate:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti in ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo tannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.L.vo n° 152/06 e smi.

- 1.3. Entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto, dovrà essere eseguita un'analisi (campione istantaneo) sugli scarichi di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ricercando i parametri previsti rispettivamente dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto Legislativo n°152/06 (colonna scarico in corso d'acqua superficiale) e tabella 4 (acque che recapitano sul suolo), allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06 nonché le sostanze di cui al punto 2.1. del medesimo allegato. Copia dei relativi certificati analitici dovrà essere inoltrata al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia e ad ARPA Lombardia.
- 1.4. Successivamente a quanto indicato al precedente punto 1.3, dovranno essere eseguite analisi semestrali su campioni istantanei degli scarichi di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ricercando almeno i seguenti parametri: ph, Solidi Sospesi, COD, tensioattivi, idrocarburi totali, Piombo, Zinco.
- 1.5. I prelievi e le analisi dovranno essere eseguiti da laboratorio accreditato per ciascun parametro da analizzare.

I risultati di tutte le analisi dovranno essere trasmessi al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale mediante casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it. Sui certificati dovrà essere specificato:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)





- la data di prelievo;
 - le modalità di campionamento e chi ha eseguito il campionamento (personale esterno e/o interno);
 - il punto esatto dove è stato eseguito il prelievo;
 - il tempo intercorso tra l'inizio dell'evento meteorico e l'effettuazione del prelievo.
- 1.6. Le vasche di decantazione dovranno sempre essere mantenute in piena efficienza mediante svuotamenti periodici e pulizie, in modo da evitare che l'eccessiva quantità fanghi in esse sedimentata possa pregiudicare l'efficacia del processo di decantazione;
- 1.7. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate, non possono essere scaricate nel corpo idrico superficiale;
- 1.8. Provvedere periodicamente all'asportazione dei fanghi e dei sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti di ispezione e alla pulizia delle vasche di desoleazione, asportando il materiale depositato e/o raccolto che dovrà essere smaltito secondo le indicazioni del D.L.vo n° 152/06 in materia di rifiuti.
- 1.10 I pozzetti di prelievo campioni devono essere perfettamente impermeabili, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- 1.11 Mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti come rifiuti;
- 1.12 Entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto dovrà essere fornita documentazione attestante la tenuta delle vasche di prima pioggia.

2 Acque reflue domestiche

- 2.10 Quando la zona sarà servita da pubblica fognatura, lo scarico di acque reflue domestiche dovrà essere allacciato alla stessa, in conformità con quanto indicato all'art. 7 del RR 3/2006 e all'art. 26 bis del Regolamento di Fognatura approvato dall'Assemblea del Consorzio ATO di Bergamo con Delibera n. 5 del 30/06/2010;
- 2.11 Entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto dovrà essere fornita documentazione attestante la tenuta delle due vasche in cui confluiscono le acque reflue domestiche degli uffici e dell'abitazione dei proprietari dell'area produttiva nonché copia dell'ultimo F.I.R attestante l'asporto di tali rifiuti presso centro autorizzati al riguardo.

3 Prescrizioni generali




- 3.10 Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto dovrà essere comunicato tramite tecnico abilitato che il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche/domestiche è stato realizzato in conformità alle planimetrie fornite;
- 3.11 E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee di qualsiasi tipo di acqua reflua.
- 3.12 Consentire l'accesso ai luoghi e sottoporsi a tutti i controlli, alle ispezioni e ai prelievi che il soggetto incaricato al controllo intendesse effettuare in qualsiasi momento, nonchè fornire tutte le informazioni richieste.
- 3.13 E' fatto divieto di:
- recapitare negli scarichi oggetto del presente provvedimento reflui diversi da quelli descritti in premessa;
 - effettuare lavaggi di automezzi sui piazzali che potrebbero determinare lo scarico in corso d'acqua/suolo delle relative acque di lavaggio.
- 3.14 I sistemi di trattamento delle acque reflue, i pozzetti di ispezione ed i punti di scarico, devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)





- 3.15 Non modificare gli attuali processi produttivi e i sistemi di raccolta, trattamento e scarico reflui esistenti;
- 3.16 Adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.17 Comunicare al Servizio A.U.A qualsiasi cambiamento relativo alla denominazione e ragione sociale della ditta ECO MET srl;
- 3.18 Comunicare tempestivamente al Servizio A.U.A., alla Polizia Provinciale, ad ARPA e al Comune di Romano di Lombardia tramite pec, qualsiasi incidente che possa provocare la modifica qualitativa e/o quantitativa delle acque scaricate, illustrandone le motivazioni e gli interventi posti in atto.
- 3.19 Adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali provvedimenti emanati, in primo luogo dalla Regione Lombardia;
- 3.20 Sono fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta di competenza del Comune di Romano di Lombardia in merito alla presenza di opere edilizie (fognatura, pesa) ricadenti nella fascia di rispetto del Rio Martinengo.

L'Istruttore Agro-ambientale -p.ch. Augusta Anesa-	
Il Responsabile del Procedimento - dott. Ing. Sara Mazza -	
Il Dirigente del Servizio - dott. Claudio Confalonieri -	



Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale - AUA

ALLEGATO B: recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Scheda Tecnica

OGGETTO: comunicazione di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Ditta:	ECO MET SRL (subentrata alla Rottami Lombarda srl)
Sede legale:	Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese n. 2/A (ex civico 11 a seguito di variazione toponomastica).
Insiediamento produttivo:	Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese n. 2/A (ex civico 11 a seguito di variazione toponomastica).
Rif. Istanza:	istanza AUA pervenuta dalla ditta Rottami Lombarda srl in data 05.11.2013 al SUAP di Romano di Lombardia ed acquisita in atti provinciali ai nn. 105233 del 08.11.2013 e 105749 del 11.11.2013. Comunicazione del 14.01.2015 di subentro all'istanza AUA da parte della Ditta ECO MET SRL.
Planimetria:	Tavola n.3 "planimetria generale con disposizione aree operative" datata 01/04/2013 Rev.1: 12/01/2015, Rev.2:27/04/2015, Rev.3: 24/08/2015.
Atti di cui è titolare la Ditta Rottami Lombarda srl:	Comunicazione di esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 prot. 47353 del 05.08.1998, rinnovata in data 31.07.2003 prot. 89434, modificata con nota del 27.04.2004 prot. 50523, rinnovata con nota prot. 51836 del 05.05.2008 e nota prot. 45337 del 06.05.2013 inerente l'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito a Romano di Lombardia, Via Strada Statale Soncinese 2/A.
ISCRIZIONE REGISTRO	n° 83 (ex n° 293) in data 05/08/1998

Premesse:

La Ditta Rottami Lombarda srl aveva inoltrato Comunicazione di esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 prot. 47353 del 05.08.1998, rinnovata in data 31.07.2003 prot. 89434, modificata con nota del 27.04.2004 prot. 50523, rinnovata con nota prot. 51836 del 05.05.2008 e nota prot. 45337 del 06.05.2013 inerente l'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito a Romano di Lombardia, Via Strada Statale Soncinese 2/A.

Il Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo, con riferimento al rinnovo della Comunicazione di esercizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 presentata in data 05.05.2008 prot. 51836 ha comunicato alla ditta con nota:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)





- ✓ prot. 8605/09-11 del 29.01.2009 l'accettazione della polizza fideiussoria n. 6155104362058 del 09.09.2008 emessa dalla MILANO Assicurazioni S.p.A.;
- ✓ prot. 82902/AA del 11.08.2010 l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti (posizione ex n°293 (ora n° 83 in data 05/08/1998), con scadenza al 05/08/2013).

Successivamente la ditta con nota prot. 45337 del 30.04.2013 ha presentato ulteriore rinnovo al Servizio Rifiuti provinciale della Comunicazione di esercizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo.

Il Servizio Rifiuti con nota prot. 79820 del 07.08.2013 ha, tra l'altro, comunicato l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti (posizione ex n°293 (ora n° 83 in data 05/08/1998), in riferimento a quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Tipologia di rifiuti individuata nell'allegato 1 al D.M. 05.02.98	CER	Attività di recupero	Quantitativo massimo annuo	Potenzialità del deposito
Tipologia 3.1: rifiuti di ferro acciaio e ghisa	120102, 120101, 150104, 160117, 170405, 190118, 190102, 191202, 200140, 100210 e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13, R4	30000 t 60000 mc	1155,5 t 2311 mc
Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	120103, 120104, 110599, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 110501 e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice 120199, 100899	R13,R4	2000 t 4000 mc	391 t 782 mc
Tipologia 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e	160116, 160117, 160118, 160122	R13	1000 t 1350 mc	90 t 120 mc

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili				
Tipologia 5.6*: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216, 160214, 200136, 200140	R13	600 t 1200 mc	55,5 t 111 mc
Tipologia 5.16*: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214, 160216, 200136, 110114, 110299, 110206	R13	300 t 600 mc	55,5 t 111 mc
Tipologia 5.19*: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160216, 160214, 200136	R13	500 t 1250 mc	92 t 230 mc
Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	300 t 510 mc	10 t 17 mc

*limitatamente ai rifiuti non rientranti nel D. Lgs. 151/2005

Con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 05.11.2013 e trasmessa dal SUAP di Romano di Lombardia con nota del 07.11.2013 (prot. prov. n. 105233 del 08.11.2013 e prot. 105749 del 11.11.2013) la ditta Rottami Lombarda srl ha presentato allo scrivente Servizio, quale Autorità Competente per i seguenti titoli abilitativi istanza di rinnovo con variante dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (ricomprendendo anche il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.L.vo n° 152/06 di cui alla nota prot. 45337 del 06.05.2013).

Con nota prot. 68281 del 05.08.2014 è stata comunicata l'accettazione della fideiussione n. DA92/14/03/0535 del 31.03.2014 corredata di appendice pervenuta in data 04.08.2014 emessa dalla Lombard Merchant Bank S.p.A..

Con successiva comunicazione del 14.01.2015 la ditta ECO MET SRL è subentrata nell'istanza AUA alla ditta Rottami Lombarda srl (quest'ultima oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento in data 23.04.2015 da parte del Tribunale di Bergamo).

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO NELL'IMPIANTO

Il ciclo di trattamento dei rifiuti prevede:

1. l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 5.1, 5.6, 5.8, 5.16, 5.19;
2. la messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1 e 3.2.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





Il deposito dei rifiuti, che occupa un volume complessivo pari a 3612 mc, è effettuato in containers e/o cumuli e/o fusti così come riportati nelle relative schede di messa in riserva e recupero di materia fornite.

I rifiuti in ingresso all'impianto vengono depositati nell'area "C" di conferimento dove si procede ad effettuare il controllo del carico.

I rifiuti di cui alle tipologie 5.1, 5.6, 5.8, 5.16, 5.19 sono oggetto di esclusiva attività di messa in riserva (R13) pertanto verranno avviati presso altri impianti autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. per il completamento del ciclo di recupero di cui al DM 05.02.98 e s.m.i..

I rifiuti accettati dall'impianto saranno stoccati in containers e/o cumuli e/o fusti nelle rispettive aree "I", come indicate nella planimetria allegata con disposizione zone operative; successivamente, nelle zone "T1" e "T2", i rifiuti saranno sottoposti alle opportune operazioni di trattamento volte al recupero (R4) in modo da ottenerne prodotti rispondenti alle specifiche tecniche di riferimento, conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.M. 05/02/98 e s.m.i.).

Le operazioni di recupero (R4) previste dal processo produttivo si concretizzano mediante un'attività di selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità. L'attività di selezione e cernita è finalizzata alla suddivisione delle tipologie omogenee corrispondenti alle specifiche norme tecniche di riferimento. Le materie prime secondarie ottenute, il cui destino finale saranno le acciaierie e le industrie metallurgiche, avranno le seguenti caratteristiche:

- dai rifiuti di ferro acciaio e ghisa (Tipologia 3.1) saranno prodotte materie prime secondarie (cessato rifiuto) per l'industria metallurgica in conformità alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI.

- dai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (Tipologia 3.2) saranno prodotte materie prime secondarie (cessato rifiuto) per l'industria metallurgica in conformità alle specifiche UNI ed EURO.

I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero sopra descritte, qualora riconducibili a ferro, acciaio ed alluminio, verranno sottoposti alla verifica di conformità alle specifiche norme tecniche di riferimento e all'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Qualora riconducibili a rottami di rame, verranno sottoposti alla verifica di conformità alle specifiche norme tecniche di riferimento e all'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.

Con riferimento agli eventuali rifiuti speciali non pericolosi, non classificabili come MPS/EoW, derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti di cui alle Tipologie 3.1 e 3.2, si evidenzia come gli stessi saranno posizionati in corrispondenza delle aree destinate alla messa in riserva di tali tipologie, mantenendoli adeguatamente separati dai rifiuti in ingresso.

Le Materie Prime Secondarie decadenti dalle operazioni di recupero sopra descritte sono stoccate nelle apposite aree funzionali "M" in attesa di essere vendute a industrie metallurgiche.

I materiali/sostanze estranee (rifiuti) decadenti dalle operazioni sopra descritte sono stoccati in regime di deposito temporaneo nell'area funzionale D, in attesa di essere conferiti, accompagnati dal relativo formulario d'identificazione del rifiuto, ad impianti terzi autorizzati alle operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





Qualora il rifiuto non venga sottoposto alle operazioni di recupero R4 sopra descritte, viene conferito, accompagnato dal relativo formulario d'identificazione, ad altri impianti, per il completamento del ciclo di recupero di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

Per l'ubicazione delle aree operative descritte si rinvia alla Tavola n.3 "planimetria generale con disposizione aree operative" datata 01/04/2013 Rev.1: 12/01/2015, Rev.2:27/04/2015, Rev.3: 24/08/2015.

La separazione delle aree destinate rispettivamente al deposito dei rifiuti non pericolosi e dei materiali recuperati (MPS/EoW) da essi derivanti, verrà delimitata mediante l'utilizzo di apposite pareti mobili di tipo New-Jersey.

La ditta ECO MET srl svolge inoltre anche la commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW da commercializzare acquistate come beni in area esterna a quella dove verrà svolta l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi. A tal proposito ha presentato apposita SCIA al Comune di Romano di Lombardia di subentro all'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (pratica MUTA73036). Tale area risulta separata dall'impianto di recupero rifiuti tramite pareti mobili tipo New-Jersey.

DATO TARGA DELL'IMPIANTO

La ditta ECO MET srl ha confermato il "dato Targa" dell'intero processo di recupero R4 per le tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 al DM 05.02.1998, pari a 100 t/giorno e 32.000 t/anno, in precedenza dichiarato dalla ditta Rottami Lombarda srl.

UBICAZIONE IMPIANTO E VERIFICA CRITERI LOCALIZZATIVI

L'impianto di recupero rifiuti è ubicato in Comune di Romano di Lombardia in Via S.S. Soncinese 2/A in area contraddistinta in mappale n. 8495 del foglio 9, compreso in zona a prevalente caratterizzazione produttiva-industriale- artigianale "pcP4- Oggetto di Piano Attuativo convenzionato per attività industriali/artigianali (ex D1)" disciplinata dall'art.7 delle disposizioni di attuazione del Piano delle Regole (vedi certificato di destinazione urbanistica Prot. nr. 2013/0025840/VI/3 del 13.12.2013 ed estratto PGT fornito dal Comune con mail del 30.06.2014).

Dall'esame del certificato prot. n. 2013/0025841/VI/3 del 13.12.2013 di assenza/presenza vincoli (rilasciato dal Comune di Romano di Lombardia alla ditta Rottami Lombarda srl) si ricava che:

- ✓ l'impianto ricade in zona compresa all'interno delle fasce di rispetto stradale (strada provinciale ex SS 498);
- ✓ la porzione ad ovest del mappale è gravata da fascia di rispetto di m. 10 dal corso di acqua denominato "Rio Martinengo" cod. 016183/07 facente parte del reticolo idrico comunale individuato con delibera del C.C. n.º 35 del 30.05.2006 ed approvato definitivamente con delibera del C.C. n.º 85 del 28.11.2006.

La DGR n. IX/1990 del 20.06.2014 di approvazione del PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.) individua tali elementi come criteri penalizzanti.

Relativamente alla fascia di rispetto stradale il Dirigente del Settore Viabilità Servizio Espropri e Concessioni con nota prot. 12279 del 13.02.2015, a seguito di espressa richiesta della ditta ECO MET srl, avendo preso atto che l'insediamento è esistente, dichiarando di non avere nulla da osservare.

Per quanto riguarda la fascia di rispetto della Roggia "Rio Martinengo", di competenza del Comune di Romano di Lombardia, la ditta Rottami Lombarda srl, nella relazione tecnica datata "aprile 2013" ha dichiarato che "risulta esterna alle aree dell'insediamento utilizzate per le attività oggetto della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (conferimento, movimentazione, messa in riserva e trattamento dei rifiuti, deposito MPS)".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





Si da altresì atto che, relativamente all'insediamento produttivo oggetto della richiesta AUA, il Comune di Romano di Lombardia con determinazione n. 460 dell'Area Gestione del Territorio del 05.11.2015 ha approvato il documento "Analisi di Rischio" (presentato dalla ditta Rottami Lombarda srl, come aggiornato successivamente dalla ditta ECO MET srl), in attuazione del comma 4 dell'art.242 del D.Lgs 152/06 ed in esito alla Conferenza di Servizi in data 07.10.2015.

DOTAZIONI MINIME previste dall'allegato 5 al DM 05/02/98 e s.m.i.

L'impianto risulta dotato di:

- un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- idonea recinzione.

In particolare la recinzione perimetrale dell'area in disponibilità alla Ditta ECO MET S.r.l. risulta dotata delle seguenti caratteristiche costruttive:

- Lato Sud: recinzione di altezza complessiva pari a 2,17 metri, costituita da muretto in calcestruzzo di altezza pari a 0,87 metri, sormontato da ringhiera in ferro verniciato di altezza 1,30 metri. Presso tale lato risulta individuato un cancello di accesso, avente ampiezza adeguata a consentire il transito di mezzi pesanti, di altezza 2,17 metri e dotato di tamponatura realizzata mediante pannelli in ferro verniciato.
- Lato Est: recinzione di altezza pari a 1,80 metri, realizzata mediante blocchi di cemento. La zona del complesso localizzata internamente rispetto alla recinzione suddetta risulta caratterizzata dalla presenza di un'area a verde con siepi in Lauro Ceraso, di altezza pari a circa 4,00 metri.
- Lato Nord-Est: recinzione di altezza complessiva pari a 1,80 metri, costituita da muretto in calcestruzzo di altezza pari a 0,60 metri, sormontato da ringhiera metallica. La zona del complesso localizzata internamente rispetto alla recinzione suddetta risulta caratterizzata dalla presenza di un'area a verde con arbusti e piante ad alto fusto. Presso tale lato risulta individuato un cancello di accesso, avente ampiezza adeguata a consentire il transito di mezzi pesanti, dotato di tamponatura realizzata mediante pannelli metallici.
- Lato Nord: recinzione di altezza pari a 2,20 metri, realizzata mediante blocchi di cemento. Tale recinzione, per un tratto di lunghezza pari a circa 55 metri, risulta sormontata da un'ulteriore barriera
- realizzata mediante paline e rete, avente altezza pari a 1,20 metri. La zona del complesso localizzata internamente rispetto alla recinzione suddetta risulta caratterizzata dalla presenza di un'area a verde con piante ad alto fusto di tipo sempreverde.
- Lato Ovest: recinzione di altezza variabile tra 1,90 e 2,10 metri, realizzata mediante blocchi di cemento.

ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI GESTIONE

L'insediamento inerente l'attività di recupero rifiuti occupa una superficie di 6195 mq di cui:

- ✓ la superficie coperta con pavimentazione in calcestruzzo è costituita da locali destinati a uffici, bagni, recupero rifiuti, deposito MPS pari a 1105 mq;
- ✓ la superficie scoperta è costituita da pavimentazione in asfalto/calcestruzzo pari a 4680 mq;
- ✓ 410 mq superficie scoperta permeabile.

Tutte le aree adibite alla gestione dei rifiuti sono dotate di pavimentazione in calcestruzzo.

La ditta ECO MET srl ha in disponibilità ulteriori aree (oltre a quella destinata all'attività di recupero rifiuti) destinate sia all'attività di commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW, che a parcheggio di proprietà privata gravato da pubblico

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





utilizzo, meglio descritte nella scheda allegato A) al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In totale la superficie in disponibilità alla ditta ECO MET srl è pari a 12.935 mq.

GARANZIE FINANZIARIE

La ditta ECO MET srl dovrà presentare apposita garanzia finanziaria, che dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione.

Le garanzie finanziarie presentate a nome della ditta Rottami Lombarda srl:

- n. 6155104362058 del 09.09.2008 emessa dalla MILANO Assicurazioni S.p.A.;
- n. DA92/14/03/0535 del 31.03.2014 corredata di appendice pervenuta in data 04.08.2014 emessa dalla Lombard Merchant Bank S.p.A.;

dovranno essere oggetto di apposito svincolo, previa le verifiche di competenza della Provincia di Bergamo.

OSSERVAZIONI

Poiché l'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, viene inclusa nell'AUA anche la Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, pervenuta al Servizio Rifiuti in data 03.05.2013 (in atti provinciali al n. 45337 del 06.05.2013) presentata a suo tempo dalla ditta Rottami Lombarda srl.

La ditta ECO MET srl, prima dell'avvio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dovrà realizzare due pozzetti a tenuta nel capannone per la raccolta di eventuali sversamenti.

Vista la documentazione agli atti si ritiene che l'attività oggetto di rinnovo pervenuta in data 03.05.2013 (in atti provinciali al n. 45337 del 06.05.2013) (rinnovo comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06) presentata dalla ditta Rottami Lombarda srl possa proseguire a nome della ditta ECO MET srl nell'ambito dell'AUA (previa accettazione della relativa fideiussione da fornire a nome della nuova ditta), per le seguenti tipologie individuate nell'allegato 1 - sub allegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 186/2006:

Tipologia di rifiuti individuata nell'allegato 1 al D.M. 05.02.98	CER	Attività di recupero	Quantitativo massimo annuo	Potenzialità del deposito
Tipologia 3.1: rifiuti di ferro acciaio e ghisa	120102, 120101, 150104, 160117, 170405, 190118, 190102, 191202, 200140, 100210 e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13, R4	30000 t 60000 mc	1155,5 t 2311 mc
Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	120103, 120104, 110599, 150104, 170401, 170402,	R13,R4	2000 t 4000 mc	391 t 782 mc

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





	170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 110501 e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice 120199, 100899			
Tipologia 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160117, 160118, 160122	R13	1000 t 1350 mc	90 t 120 mc
Tipologia 5.6*: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216, 160214, 200136, 200140	R13	600 t 1200 mc	55,5 t 111 mc
Tipologia 5.16*: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214, 160216, 200136, 110114, 110299, 110206	R13	300 t 600 mc	55,5 t 111 mc
Tipologia 5.19*: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160216, 160214, 200136	R13	500 t 1250 mc	92 t 230 mc
Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	300 t 510 mc	10 t 17 mc

*limitatamente ai rifiuti non rientranti nel D. Lgs. 151/2005

nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

PRESCRIZIONI:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)








1. entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale la ditta dovrà:
 - trasmettere ad ARPA, ASL e Servizio AUA provinciale il piano di emergenza che tenga conto delle seguenti informazioni:
 - procedura di verifica radiometrica sottoscritta da un esperto qualificato;
 - incendio;
 - sversamenti accidentali;
 - esplosione;
 - rottura impianti che possono creare emissioni in atmosfera;
 - rischio chimico dovuto a manipolazione, stoccaggio e utilizzo sostanze chimiche;
 - fornire riscontro della realizzazione dei due pozzetti di raccolta a tenuta nel capannone destinato all'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, in caso contrario non potrà iniziare nessuna attività in tal senso (fatto salvo, ove necessario, l'acquisizione delle autorizzazioni edilizie);
2. la ditta dovrà fornire riscontro dell'acquisizione delle certificazioni previste (Reg. 333/2011 e Reg. 715/2013) circa la possibilità di poter effettuare operazioni di recupero R4 sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame. In difetto, sui rottami sopra descritti, potranno essere effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
3. la ditta dovrà fornire riscontro del rinnovo periodico delle certificazioni previste (Reg. 333/2011 e Reg. 715/2013) circa la possibilità di poter effettuare operazioni di recupero R4 sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame;
4. relativamente alle certificazioni di cui al precedente punto 2) dovrà essere assicurata in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici assoggettati a tali Regolamenti da quelli non assoggettati;
5. la ditta dovrà fornire le attestazioni periodiche di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
6. i rifiuti oggetto di esclusiva attività di messa in riserva (R13) dovranno essere avviati ad impianti che completano il ciclo di recupero previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. per ciascuna tipologia di rifiuto;
7. l'esercizio delle attività di recupero dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
8. la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata in conformità sia all'art. 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. che alla Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
9. la ditta deve rigorosamente attenersi al lay out produttivo così come riportato nella Tavola n.3 "planimetria generale con disposizione aree operative" datata 01/04/2013 Rev.1: 12/01/2015, Rev.2:27/04/2015, Rev.3: 24/08/2015. Le aree T1 e T2 ivi riportate potranno essere oggetto di stoccaggio (R13) e lavorazione (R4) delle tipologie 3.1 e 3.2 effettuati in alternativa l'una all'altra;
10. l'attività di commercializzazione delle Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW, svolta in aree appositamente dedicate (poste all'esterno dell'impianto di recupero rifiuti), deve riguardare esclusivamente materiale che proviene da soggetti terzi e non dalle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate in loco dalla ditta;
11. la movimentazione dei rifiuti ed il transito dei relativi mezzi dovrà avvenire esclusivamente nelle aree dedicate all'attività di recupero rifiuti. In particolare nelle aree interessate dalla fascia di rispetto della Roggia Rio Martinengo la ditta non dovrà effettuare alcun conferimento, movimentazione, stoccaggio o trattamento di rifiuti, deposito MPS ;
12. nelle aree asfaltate dell'impianto è consentito esclusivamente il transito dei mezzi;
13. le aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti prospicienti ad aree con pavimentazione in asfalto devono essere dotate di idonea cordolatura;
14. garantire la stabilità dei cumuli di rifiuti/MPS/Materie prime secondarie ferrose e non ferrose (MPS)/EOW da commercializzare acquistate come beni depositati nell'impianto;
15. garantire adeguate modalità di separazione dei rifiuti/MPS;
16. le aree verdi devono essere dotate di cordolature.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)





È in ogni caso fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216 comma 4 del D.Lvo 152/06, ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'Istruttore Agro-ambientale - p.ch. Augusta Anesa -	
Il Responsabile del Procedimento - dott. Ing. Sara Mazza -	
Il Dirigente del Servizio - dott. Claudio Confalonieri -	



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La sujestesa determinazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Bergamo, li - 9 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, li _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	Determinazione Dirigenziale 140/2016
Oggetto del provvedimento	DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ECO MET SRL con sede legale e insediamento produttivo sito in Comune di Romano di Lombardia Via Strada Statale Soncinese 2/A.
Importo spesa prevista	
Modalità di scelta del contraente	
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Istanza acquisita in data 05.11.2013 (prot. prov. n. 105233 del 08.11.2013 e prot. 105749 del 11.11.2013) da parte della ditta Rottami Lombarda srl, subentro istanza a nome ditta ECO MET srl (in atti provinciali al n. 2709 del 14.01.2015), ultima integrazione in data 13.01.2016 (prot. 3221 del 19.01.2016).

Responsabile del Procedimento

dott. Ing. Sara Mazza

tel. 035/387541

e-mail:sara.mazza@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035/387537

e-mail:claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it